

4. Si provvede ad emettere ordinanza di chiusura di un esercizio di acconciatore e/o estetista nei seguenti casi:

- a)** svolgimento dell'attività senza la segnalazione certificata di inizio attività (o precedente autorizzazione);
- b)** svolgimento dell'attività in assenza dell'autocertificazione igienico sanitaria dei locali (o del precedente certificato di idoneità);
- c)** dopo sei mesi di sospensione, ordinata ai sensi della lett.c) del comma 5, per perdita o mancanza della qualificazione professionale, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 16;
- d)** dopo un anno di sospensione, ordinata ai sensi della lettera a) del comma 5, per mancato adeguamento a prescrizioni/requisiti igienico sanitari;
- e)** sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga concessa ai sensi dell'art. 23, comma 1.

5. Si provvede ad emettere ordinanza di sospensione dell'attività di acconciatore e/o estetista nei seguenti casi:

- a)** mancato adeguamento alle prescrizioni e ai requisiti igienico sanitari nei termini indicati in vigilanza dall'Asl fino ad avvenuto adeguamento;
- b)** violazioni gravi e recidiva nell'arco di un anno dall'accertamento della prima violazione fino ad un massimo di trenta giorni;
- c)** perdita o mancanza della qualificazione professionale, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 16, fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso della necessaria qualifica;

6. Su richiesta degli organi di vigilanza ASL, è possibile ordinare il divieto di utilizzo di singole apparecchiature, vani o prodotti presenti nell'esercizio di acconciatore e/o estetista sino a quando non si provveda agli adeguamenti richiesti in vigilanza dall'ASL: alla scadenza dei termini concessi per gli adeguamenti si provvederà ai sensi del comma precedente.

7. Nel caso di affitto di poltrona/cabina si provvede a emettere ordinanza di cessazione dell'attività dell'affidatario, nei seguenti casi:

- a)** qualora la stessa avvenga senza la segnalazione certificata di inizio attività;
- b)** perdita o mancanza della qualificazione professionale;
- c)** dopo sei mesi di sospensione, ordinata ai sensi della lettera a) del comma 8, per mancato adeguamento a prescrizioni/requisiti igienico sanitari.

8. Nel caso di affitto di poltrona/cabina si provvede a emettere ordinanza di sospensione dell'attività dell'affidatario nei seguenti casi:

- a)** mancato adeguamento alle prescrizioni e ai requisiti igienico sanitari nei termini indicati in vigilanza dall'ASL, rilevate nell'ambito della poltrona/cabina in sede ispettiva, sino ad avvenuto adeguamento;
- b)** violazioni gravi e recidiva nell'arco di un anno dall'accertamento della prima violazione fino ad un massimo di trenta giorni.

9. Qualora l'ordine non venga eseguito entro 3 giorni dalla data della sua notificazione, si dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

ARTICOLO 28 - (entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di dichiarata esecutività della deliberazione di approvazione.